

**STATUTO FONDAZIONE "OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO BITONTO - ETS"****ART. 1 - COSTITUZIONE**

Per volontà dell'Arcivescovo di Bari-Bitonto, Mons. MARIANO ANDREA MAGRASSI, è costituita una fondazione denominata "OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO BITONTO - ETS", al fine di soddisfare concretamente la sentita esigenza di dare organicità e sviluppo a tutte le iniziative di carità e formazione cristiana e sociale che si realizzano nell'ambito della Parrocchia-Santuario Basilica dei SANTI MEDICI in Bitonto.

L'OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO BITONTO - ETS è Ente del Terzo Settore, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, e assume la forma giuridica di fondazione.

Sino a quanto la Fondazione non sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs.117/2017, la medesima userà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S."

In conseguenza dell'iscrizione nel detto Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 117/2017.

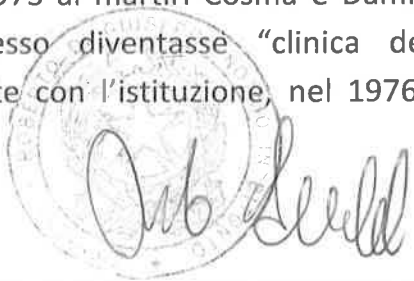
**ART. 2 - SEDE**

La Fondazione ha sede legale in Bitonto, Piazza Aurelio Marena 34.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART.3 - ORIGINI STORICHE**

La Fondazione Opera Santi Medici trova la sua idea originaria nella volontà dell'ultimo Vescovo di Bitonto, mons. Aurelio Marena, di dotare il nuovo Santuario da lui voluto e dedicato nel 1973 ai martiri Cosma e Damiano, di opere socio-sanitarie a loro intitolate perché lo stesso diventasse "clinica del corpo e dello spirito". L'idea maturò successivamente con l'istituzione, nel 1976 del Premio Nazionale di Medicina rivolto a



giovani laureati al fine di contribuire allo studio e alla ricerca scientifica nonché alla conoscenza e alla diffusione del culto verso i Santi Anargiri.

L'intuizione di Mons. Marena, durante gli anni 80, cominciò a sostanziarsi attraverso l'attività di un comitato socio-sanitario che da un lato avviò alcune opere segno quali una mensa, un ambulatorio medico e un servizio di guardaroba lavanderia e stireria per i poveri, e dall'altro continuò lo studio e la ricerca di soluzioni volte all'istituzionalizzazione e allo sviluppo di quanto realizzato.

Nei primi anni 90 dopo l'attivazione di altri due servizi, il Centro di ascolto e la casa di Accoglienza, il comitato propose all'Arcivescovo di Bari-Bitonto Mons. Mariano Magrassi di costituire una Fondazione di diritto privato con lo scopo di "organizzare la speranza" attraverso la realizzazione di nuovi servizi socio-sanitari che potessero rispondere concretamente alla sfida posta in essere dalle nuove povertà. Il 18 novembre 1993 Mons. Mariano Magrassi, attraverso un atto pubblico, costituì la Fondazione cui si riferisce il presente statuto.

#### **ART. 4 - SCOPI E OBIETTIVI**

La Fondazione ha lo scopo precipuo di promuovere e favorire le opere di carità e di sollievo, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi anche della operatività professionale di diversi componenti delle associazioni del volontariato.

Nel quadro del suddetto scopo, la Fondazione volge ad essere "Clinica dello Spirito e del Corpo" in favore delle persone che vivono situazioni di bisogno, di fragilità e marginalità. Tutte le attività della Fondazione hanno finalità caritative e natura esclusivamente sociale, sanitaria, assistenziale e di inclusione e formazione educativa, culturale e professionale.

#### **ART. 5 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE**

La Fondazione, al fine di promuovere i principi della centralità della persona, del bene comune, della sussidiarietà e della solidarietà, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, esercita in via esclusiva e principale le seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di produzione o scambio di beni e servizi, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del Codice del Terzo settore, l'elenco delle attività di Interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato. Per il conseguimento delle attività di interesse generale sopra elencate la Fondazione si propone:

1) di offrire un servizio di pietà e carità alle persone che vivono situazioni di bisogno, di fragilità e marginalità, a mezzo di:

- a) Hospice Centro di Cure Palliative e un servizio di assistenza domiciliare per malati terminali;
- b) Comunità alloggio per malati di AIDS
- c) Comunità Terapeutica per le dipendenze patologiche
- d) Comunità alloggio per accoglienza temporanea;
- e) Pronto Intervento Sociale mediante servizi di mensa, guardaroba, lavanderia e igiene personale per quanti versano in condizioni di urgente necessità;
- f) Sportello Sociale - Centro di ascolto per provvedere alle indifferibili esigenze poste dalle problematiche che affliggono gli emarginati;
- g) Centri di iniziative sociali, educative, culturali e sportive per ragazzi e giovani a rischio;
- h) Strutture e servizi di terapia riabilitativa a favore in particolare di soggetti con diverse abilità;
- i) Centro studi, documentazione e ricerca per attività progettuali e di innovazione sociale;
- l) Centro per attività di formazione professionale e inserimento lavorativo;
- m) Centro antiviolenza e centro per le famiglie;
- n) Servizio poliambulatoriale;

2) di promuovere la formazione dello spirito di fede e di servizio con:

- a) le attività di gruppi di volontariato cristiano, corsi biblici, scuole di spiritualità e di cultura religiosa, corsi di formazione professionale specifica, metodologica e tecnica;
- b) l'organizzazione e la realizzazione di giornate e incontri periodici di riflessione e di preghiera nonché di aggiornamento tecnico-professionale;
- c) celebrazioni liturgiche per malati. (lasciarla ma con collocazione diversa)

Oltre alle attività di carattere continuativo che la Fondazione si propone di esercitare per il raggiungimento degli scopi sopraindicati, altre ne potrà svolgere in periodi determinati, come corsi di studio, conferenze per la formazione e il perfezionamento culturale e professionale di operatori e volontari.

Nell'attuazione degli scopi di pietà, religione e assistenza, che la Fondazione si prefigge, saranno seguiti quei metodi che l'esperienza della Chiesa Cattolica ha dimostrato utili nell'assistenza religiosa, morale e materiale ai malati, ai sofferenti e agli altri emarginati.

Nelle attività operative che la Fondazione svolge saranno utilizzate tutte le risorse della moderna tecnica secondo lo stile cristiano e nello spirito di carità.

Per il conseguimento dei fini sopra specificati e per l'espletamento di tutte le attività operative, la Fondazione organizzerà idonee strutture presidiate e dirette da figure professionali qualificate.

La Fondazione, in osservanza di quanto disposto dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art.5 del predetto Decreto Legislativo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs 117/2017.

#### **ART. 6 - PATRIMONIO**

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale, rappresentato dalla somma di euro 258.228,45, costituisce il fondo di dotazione, che è totalmente indisponibile, e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- a) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- c) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- d) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- e) avanzi di amministrazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con:

- a) le rendite del suo patrimonio;
- b) le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017);
- c) le entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017;
- d) proventi di eventuali convenzioni con Enti pubblici e privati;
- e) contributo annuale derivante dal 5 per mille dell'IRPEF;

- f) contributi e stanziamenti determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Parrocchia-Santuario Santi Medici;
- g) eventuali contribuzioni delle persone accolte o assistite conformemente a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- h) altri contributi di qualsiasi natura previsti dalla normativa vigente.

Le rendite sono gestite secondo i seguenti criteri:

- a) non oltre il 50% per le spese di funzionamento della struttura della Fondazione;
- b) non meno del 30% per la realizzazione delle attività previste per il raggiungimento degli scopi sociali. Per ciò che concerne le modalità di erogazione delle rendite, si prevede sia il finanziamento di iniziative a scopo sociale direttamente organizzate dalla Fondazione che la partecipazione e/o il finanziamento totale di iniziative organizzate da istituzioni ed organismi attraverso i quali la Fondazione perseguirà i suoi scopi.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'articolo 22 del decreto legislativo 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, in caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

#### ***ART. 7 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE***

Il Presidente onorario della Fondazione è l'Arcivescovo pro-tempore di Bari-Bitonto. La Fondazione è presieduta e rappresentata a tutti gli effetti dal Parroco-Rettore pro-tempore della Parrocchia-Santuario "Santi Medici Cosma e Damiano" di Bitonto, salvo diversa determinazione dell'Arcivescovo di Bari-Bitonto."

#### ***ART. 8 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE***

Il Presidente ha il potere di rappresentanza legale della Fondazione verso i terzi ed in giudizio e, inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo gli argomenti da trattare nelle relative sedute;
  - attua le decisioni del Consiglio di Amministrazione, compiendo tutti gli atti necessari per la realizzazione delle stesse;
  - sovrintende alla gestione della Fondazione;
  - preleva, incassa e quietanza qualunque somma dovuta sia da privati che da Enti pubblici e privati, Istituti bancari, Uffici Postali;
- adotta ed esegue, nei casi di indifferibile necessità e urgenza, ogni provvedimento utile e necessario, salvo ratifica, nella seduta immediatamente successiva alla data di adozione del provvedimento, da parte del Consiglio di Amministrazione;

- cura la predisposizione del budget, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione;

Inoltre, il Presidente acquisito il parere del Consiglio ha potere di:

- nominare il Direttore Generale della Fondazione, ove ritenuto necessario;
- nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, potendosi avvalere di esperti e professionisti;
- delegare per iscritto un componente del Consiglio di Amministrazione per l'espletamento di alcuni atti;
- ha facoltà di delegare per iscritto il Direttore Generale della Fondazione, ove presente, per il compimento di alcuni atti.

#### **ART. 9 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione con poteri deliberativi e di gestione.

#### **ART. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da sette membri, incluso il Presidente. È componente di diritto l'economista generale della Arcidiocesi di Bari-Bitonto. I restanti cinque componenti sono nominati dall'Arcivescovo pro-tempore dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto anche su proposta del Rettore pro-tempore della Parrocchia-Santuario Santi Medici Cosma e Damiano di Bitonto.

Per le nomine dei consiglieri si applica quanto previsto dall'art. 2382 del Codice Civile.

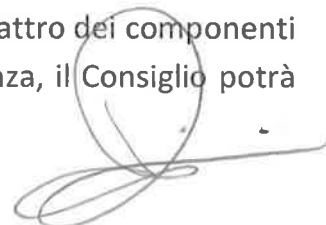
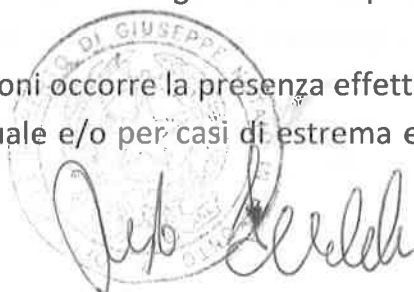
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Vice-Presidente e il Segretario. Tutti i componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nelle cariche.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, entro 8 giorni liberi dalla data di convocazione, ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario e comunque almeno una volta ogni trimestre, e in relazione all'approvazione del bilancio consuntivo, del Bilancio Sociale e del budget.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con i mezzi di cui sopra anche il giorno prima della data della riunione. Anche in assenza di convocazione la seduta del Consiglio è valida con la presenza della totalità dei Componenti del Consiglio e dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato altresì su richiesta scritta di almeno tre dei suoi componenti. In tal caso l'ordine del giorno dovrà prevedere i temi proposti dai richiedenti la convocazione.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza effettiva di almeno quattro dei componenti il Consiglio. In via residuale e/o per casi di estrema e accertata urgenza, il Consiglio potrà



svolgersi anche in video/audio conferenza, purché siano presenti nello stesso luogo Presidente e Segretario. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni, compresa la convocazione del Consiglio di Amministrazione, vengono svolte dal Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le relative funzioni vengono svolte dal componente meno anziano del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può dichiarare decaduti i consiglieri assenti ingiustificati per tre sedute consecutive. In caso di vacanza, verificatasi durante il quinquennio, si provvede alla sostituzione del componente, per il tempo residuo, secondo le modalità sopra descritte.

#### **ART. 11 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione provvede a: - definire le linee, gli obiettivi e i programmi della Fondazione;

- dirigere e amministrare la Fondazione, promuovendone altresì le attività;
- esaminare e decidere sulle questioni ed i casi di natura straordinaria relativi all'amministrazione e alle attività della Fondazione;
- elaborare eventuali modifiche allo Statuto da proporre all'Arcivescovo pro-tempore di Bari-Bitonto per l'approvazione;
- predisporre entro il mese di ottobre il budget ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo e il bilancio sociale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- approvare eventuali regolamenti interni dei singoli servizi;
- definire la pianta organica della Fondazione
- assumere e licenziare il personale dipendente e determinarne il trattamento giuridico ed economico;
- nominare i responsabili di quei servizi e Uffici ritenuti funzionali all'attuazione di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del presente Statuto;
- deliberare sugli atti e contratti di acquisto e di alienazione dei beni;
- deliberare sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- deliberare sulle accettazioni di eredità, di donazioni e di legati disposti a favore della Fondazione;
- deliberare sugli atti e contratti con cui si assumono spese;
- realizzare quanto occorre in relazione al conseguimento dei fini di cui ai precedenti artt.4 e 5.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO**

Le funzioni di controllo sono esercitate da un Organo di Controllo, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

I componenti dell'organo di controllo durano in carica per cinque esercizi e possono essere riconfermati.

L'Organo di Controllo viene nominato dall'Arcivescovo di Bari-Bitonto, il quale attribuisce ad un Componente la presidenza del Collegio medesimo.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove, il Consiglio di Amministrazione ritenesse di assegnare all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali secondo quanto previsto dal precedente comma.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di controllo vengono convocati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e hanno diritto di parteciparvi. Il Collegio opera anche in maniera autonoma, verbalizzando le proprie riunioni.

L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di consigliere.

## **ART. 13 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**



È nominato dall'Organo di amministrazione nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione stesso lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dal Consiglio di Amministrazione all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

#### **ART. 14 - GRATUITÀ DEL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI**

Tutte le cariche del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo assolutamente gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per particolari incarichi ed autorizzate, o notificate dai rispettivi organi, a maggioranza, anche su proposta del Presidente.

#### **ART. 15 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs.117/2017.

#### **ART. 16 - ESERCIZI SOCIALI**

Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il primo gennaio e chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di amministrazione è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente completo di situazione patrimoniale economica e finanziaria, nota integrativa, relazione di missione, e Bilancio sociale al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Consiglio di amministrazione è convocato per l'approvazione del budget del successivo esercizio.

I bilanci consuntivi devono essere depositati presso la sede della Fondazione 15 giorni prima della convocazione del Consiglio di amministrazione per la loro approvazione.

Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART. 17 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE**

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art.8 D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Ai sensi e per gli effetti del precedente comma del presente articolo, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del codice del Terzo settore;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### **ART. 18 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO**



In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo, privilegiando, ove possibile, la devoluzione in favore della Parrocchia Santuario di Bitonto, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **ART. 19 - NORME FINALI**

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.